

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione

Modifica del 20 febbraio 2014

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato al decreto del Consiglio federale del 16 dicembre 2013¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 8

- 1. Durata del lavoro** (art. 25)
- 2. Adeguamenti salariali** (art. 41)
- 3. Salari minimi** (art. 39 CCL)
- 4. Rimborso spese per lavoro fuori sede** (art. 44 CCL)
- 5. Rimborso spese per l'uso di un veicolo privato** (art. 45 CCL)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 2014 679

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2014 e ha effetto sino al 30 giugno 2018.

20 febbraio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova